

## PREMESSA

L'unione dei Siciliani è un movimento politico che si batte per lo sviluppo economico sociale e culturale della Sicilia, per l'affermazione dei diritti dei siciliani e delle siciliane, per l'autogoverno, per l'attuazione integrale dello Statuto della Regione Siciliana e per la difesa delle caratteristiche nazionali dell'isola a partire dal territorio, dalla lingua, dalla cultura e dalle tradizioni. Il Movimento considera proprie priorità la lotta alla mafia e alla corruzione e l'impegno per la legalità. Il Movimento s'impegna, insieme a tutte le realtà autonomistiche del Continente, alla costruzione di una nuova Europa fondata sulle regioni e sui popoli. Il Movimento si organizza sulla base del principio della democrazia interna e della massima partecipazione degli aderenti, anche utilizzando piattaforme online, e promuove gli obiettivi di pari opportunità e di parità tra i sessi.

### Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SIMBOLO

La denominazione del Movimento è UNIONE DEI SICILIANI.

Il simbolo del Movimento è inscritto in un cerchio e presenta nella parte alta la dicitura su due righe "UNIONE DEI SICILIANI" e nella parte bassa due vele triangolari di colore rosso e giallo. Sopra le vele si trova la triscele. In basso vi è la frase "PER L'EUROPA DEI POPOLI" allineata al centro che segue la curvatura del cerchio.

Nome e simbolo sono patrimonio del Movimento.

Il Movimento ha la sede legale a Palermo.

Lo scioglimento del Movimento può essere deliberato dall'Assemblea generale degli aderenti con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di scioglimento, il patrimonio del Movimento sarà devoluto ad un'altra associazione con finalità analoghe.

## Articolo 2 - ADERENTI

Può aderire al Movimento chi, avendo già compiuto quattordici anni, sia nato, o sia residente in Sicilia, o sia figlio o nipote o discendente di nati in Sicilia.

Per aderire è necessario:

- sottoscrivere online l'apposito modulo nel sito del Movimento (attualmente <http://www.unionedeisiciliani.eu>),
- dichiarare di condividere la Carta Programmatica del Movimento
- e versare annualmente la quota di adesione dell'importo di cento euro (venti se studente o disoccupato) o del diverso importo che verrà annualmente determinato dal Coordinamento Nazionale .

Non può aderire al Movimento, e, se fosse già aderente, perderebbe tale titolo, chi abbia in corso rinvii a giudizio per reati collegati alla criminalità organizzata o per reati di particolare rilievo morale e sociale, abbia riportato condanne, anche in primo grado, per gli stessi reati o per reati contro la pubblica amministrazione, oppure chi si trova in condizione di custodia cautelare.

Gli aderenti al Movimento possono essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici a condizione che questi non vengano ritenuti dal Coordinamento Centrale incompatibili con i valori del Movimento e non assumano posizioni contrarie rispetto ai diritti della Sicilia e all'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana. L'iscrizione ad altri partiti o movimenti politici va dichiarata all'atto dell'adesione.

Gli aderenti al Movimento hanno diritto di essere informati su ogni iniziativa del movimento e di partecipare a ogni decisione, attraverso i canali online, ogni qualvolta gli organi dirigenti del Movimento non assumano una decisione a maggioranza di almeno tre quarti dei votanti. Hanno diritto inoltre a eleggere gli organi dirigenti del Movimento secondo le regole previste dal

presente Statuto.

Gli aderenti hanno il dovere di partecipare, ove possibile, alle iniziative, agli incontri del Movimento e alle votazioni online, nonché il dovere di rispettare e osservare le norme del presente Statuto.

I diritti di aderente si acquisiscono dopo 60 giorni dall'adesione.

Nel corso dei primi 60 giorni, il Presidente del Movimento, in casi eccezionali, può rifiutare un'adesione inviando le motivazioni al Collegio di Garanzia che assumerà la decisione definitiva.

Il titolo di aderente si perde per dimissioni, sospensione o espulsione.

### **Articolo 3 - ORGANI DEL MOVIMENTO**

Gli organi del Movimento sono:

L'Assemblea Generale degli aderenti;

Il Presidente Nazionale;

Il Coordinatore Nazionale;

Il Coordinamento Nazionale ;

Il Tesoriere Nazionale ;

Il Collegio di Garanzia;

L'Assemblea Zonale (o provinciale);

Il Segretario Zonale (o provinciale);

Il Comitato Zonale (o provinciale);

L'Assemblea Comunale;

Il Segretario Comunale;

Il Comitato Comunale.

Negli organi collegiali del Movimento è possibile assicurare la propria presenza attraverso collegamenti online.

#### **Articolo 4 - PARITA' DI GENERE**

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti nelle candidature alle elezioni di ogni livello e negli organi collegiali composti da un numero maggiore di tre componenti. Il Movimento promuove a tutti i livelli la presenza femminile impegnandosi per l'effettiva parità delle opportunità e della rappresentanza.

#### **Articolo 5 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ADERENTI**

L'Assemblea Generale degli aderenti è l'organo principale di rappresentanza del Movimento.

E' convocata annualmente in forma pubblica dal Presidente del Movimento.

E' composta da tutti gli aderenti al Movimento che registrano personalmente la loro presenza entro le due ore dall'inizio fissato.

Elegge il Presidente Nazionale e il Coordinatore Nazionale del Movimento a voto segreto. Le candidature a Presidente e a Coordinatore vanno presentate, con allegato il documento programmatico, nel sito del Movimento fino a tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. E' eletto Presidente Nazionale il candidato che nella relativa votazione ottiene il maggior numero di voti. Allo stesso modo è eletto Coordinatore Nazionale il candidato che nella relativa votazione ottiene il maggior numero di voti. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente o del Coordinatore, l'Assemblea va convocata entro trenta giorni per procedere alla nuova nomina.

Elegge altresì i 12 componenti del Coordinamento Nazionale del Movimento con voto segreto e

limitato a una preferenza. Vengono eletti componenti del Coordinamento Nazionale coloro che ottengono più voti, nei limiti previsti dall'articolo 4 del presente Statuto. Ove si verifichi che tra i primi 12 votati vi sia una presenza superiore a tre quarti di componenti di uno dei due sessi, si procede alla sostituzione dei meno votati del genere più rappresentato con quelli più votati del genere meno rappresentato arrivati oltre il dodicesimo posto fino alla concorrenza di almeno un quarto dei componenti. In caso di parità di voti viene eletto il componente più giovane d'età. Con voto dell'Assemblea è possibile modificare il numero dei componenti del Coordinamento Nazionale. Elege inoltre a voto segreto e limitato a una preferenza i tre componenti del Collegio di Garanzia scegliendoli tra personalità con professionalità giuridiche almeno ventennali. In caso di parità di voti viene eletto il componente più giovane d'età.

Approva a maggioranza gli ordini del giorno che vanno presentati con le firme di almeno il 5 % dei presenti registrati.

Approva, con la maggioranza assoluta dei partecipanti, le proposte di modifica allo Statuto che vanno presentate con le firme di almeno il 5% dei presenti registrati.

L'Assemblea Generale degli aderenti è altresì convocata dal Coordinatore Nazionale per votazioni online ogni qualvolta il Coordinamento Nazionale non riesca ad assumere una decisione con almeno tre quarti dei voti favorevoli. In questo caso l'Assemblea si esprime mediante votazione online e la decisione viene assunta a maggioranza dei votanti. Il Coordinamento Nazionale può in ogni caso decidere di affidare qualsivoglia decisione al voto degli aderenti.

#### **Articolo 6 - IL PRESIDENTE NAZIONALE**

Il Presidente Nazionale dura in carica un anno e ha, insieme al Coordinatore Nazionale, la rappresentanza politica del Movimento.

Viene eletto a voto segreto dall'Assemblea Generale.

Convoca l'Assemblea Generale annuale e nomina il Tesoriere Nazionale .

Nomina e autorizza i delegati alla presentazione del contrassegno (anche con modifiche) e dei candidati alle consultazioni elettorali a qualsiasi livello.

### **Articolo 7 - IL COORDINATORE NAZIONALE**

Il Coordinatore Nazionale dura in carica un anno e ha, insieme al Presidente Nazionale , la rappresentanza politica del Movimento.

Viene eletto a voto segreto dall'Assemblea Generale.

Convoca e presiede il Coordinamento Nazionale e convoca l'Assemblea Generale per votazioni online ogni qualvolta il Coordinamento Nazionale non riesca ad assumere una decisione con almeno tre quarti dei voti favorevoli.

### **Articolo 8 - IL COORDINAMENTO NAZIONALE**

Il Coordinamento Nazionale dura in carica un anno.

E' formato da 12 componenti (salvo decisione diversa dell'Assemblea) più il Coordinatore che lo presiede e il Presidente.

Assume tutte le decisioni inerenti al Movimento che non siano di competenza di altri organi.

Approva il Rendiconto del Movimento presentato dal Tesoriere.

Elegge, con preferenza unica, i componenti del Collegio di Garanzia.

Decide ogni altra nomina che non sia di competenza di altri organi del Movimento.

Decide sugli accordi politici e/o elettorali con altri partiti e movimenti politici.

Il Coordinamento Nazionale assume le sue decisioni con una maggioranza di tre quarti dei

presenti, eccetto i casi nei quali il presente Statuto preveda diversamente. Nel caso non si determini tale maggioranza, la decisione viene assunta dall'Assemblea Generale mediante votazione online.

Il Coordinamento Nazionale inoltre predispone e approva a maggioranza dei suoi componenti le candidature e le liste elettorali per il Parlamento Europeo, per il Parlamento Italiano, e per l'Assemblea Regionale Siciliana. Le candidature vengono selezionate dal Coordinamento Nazionale, sulla base di valutazioni politiche e di merito, tra le proposte pervenute sul sito del Movimento da parte degli aderenti. Le candidature e le liste elettorali sono sottoposte alla votazione online dell'Assemblea Generale.

Il Coordinamento Nazionale inoltre approva in via definitiva le candidature e le liste elettorali per le elezioni dei Comuni e dei Consorzi di Comuni (o province).

Alle riunioni del Coordinamento Nazionale partecipa il Tesoriere senza diritto di voto.

### **Articolo 9 - IL TESORIERE NAZIONALE**

Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Presidente e dura in carica fino alla nomina del successivo Tesoriere.

Ha la rappresentanza legale del Movimento ed è responsabile delle attività economico-finanziarie, patrimoniali e amministrative.

Tiene i libri contabili, gestisce le entrate e le uscite, ha la firma sui conti correnti del Movimento, predispone il Bilancio Preventivo e il Rendiconto che sottopone all'approvazione del Coordinamento Centrale.

Ogni Assemblea comunale e ogni Assemblea Zonale (o provinciale) ha autonomia patrimoniale, gestisce autonomamente le sue entrate e uscite ed elegge il proprio Tesoriere; in mancanza di

quest'ultimo le suddette funzioni sono svolte rispettivamente dal relativo Segretario. Ogni anno i Tesorieri Zonali e Comunali inviano al Tesoriere centrale una rendicontazione sull'utilizzo dei fondi del movimento nel loro territorio.

### **Articolo 10 - IL COLLEGIO DI GARANZIA**

Il Collegio di Garanzia dura in carica un anno e comunque fino all'elezione del nuovo Collegio.

E' formato da tre componenti eletti dall'Assemblea Generale con preferenza unica. Il componente che ha preso più voti assume la funzione di Presidente.

I componenti del Collegio di Garanzia non possono assumere altre cariche all'interno del Movimento e non hanno l'obbligo di essere aderenti.

Il Collegio di Garanzia assume i provvedimenti disciplinari nei confronti degli aderenti del Movimento, decide sulle controversie tra gli organi del Movimento e sull'eventuale commissariamento per un periodo non superiore a sei mesi delle articolazioni zonali e comunali del Movimento e fornisce l'interpretazione autentica dello Statuto.

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli aderenti sono il richiamo scritto, la sospensione per un periodo massimo di sei mesi e l'espulsione. Possono essere deliberati dal Collegio di Garanzia per comportamenti lesivi dell'immagine e dell'unità del Movimento, per comportamenti eticamente esecrabili e nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2 del presente Statuto.

Il Collegio di Garanzia prima di deliberare una sanzione disciplinare deve accertare i fatti e convocare l'interessato assicurandogli il diritto di difesa anche in contraddittorio.

In caso di richiesta di commissariamento di un'articolazione zonale o comunale proveniente da un qualsiasi organo, anche locale, del Movimento, il Collegio di Garanzia ascolta, anche in contraddittorio fra loro, il Segretario territoriale e il rappresentante dell'organo che ne ha



chiesto il commissariamento. Il Collegio di garanzia può decidere anche ulteriori approfondimenti. Qualora deliberasse per il commissariamento, informa il Coordinamento Nazionale affinché nomini, a maggioranza dei propri componenti, il Commissario nel territorio interessato.

Il Coordinamento Nazionale, su ricorso degli interessati, può annullare le deliberazioni del Collegio di Garanzia con una maggioranza dei quattro quinti dei componenti. Su queste questioni non si ricorre in nessun caso al voto dell'Assemblea Generale.

### **Articolo 11 - L'ASSEMBLEA ZONALE (O PROVINCIALE)**

L'Assemblea Zonale (o provinciale) è l'organo principale di rappresentanza del Movimento nel territorio interessato. Le zone coincidono con il territorio delle province o consorzi di comuni. Gli aderenti dei comuni nei quali si sia tenuto un referendum con la richiesta di cambio della provincia di appartenenza che abbia dato risultati positivi, possono chiedere ai fini dell'attività del movimento di essere inseriti nella zona di destinazione o costituirne una nuova.

L'Assemblea Zonale è convocata annualmente in forma pubblica dal Segretario Zonale (o provinciale) del Movimento.

E' composta da tutti gli aderenti al Movimento nel territorio che registrano personalmente la loro presenza entro le due ore dall'inizio fissato.

Elegge a voto segreto il Segretario Zonale (o provinciale). Le candidature a Segretario vanno presentate, con allegato il documento programmatico, nel sito del Movimento fino al giorno prima dello svolgimento dell'Assemblea. E' eletto Segretario il candidato che nella relativa votazione ottiene il maggior numero di voti.

Elegge altresì 8 componenti del Comitato Zonale del Movimento con voto segreto e limitato a una preferenza. Vengono eletti componenti del Comitato coloro che ottengono più voti, nei limiti

previsti dall'articolo 4 del presente Statuto. Ove si verifichi che tra i primi 8 votati vi sia una presenza superiore a tre quarti di componenti di uno dei due sessi, si procede alla sostituzione dei meno votati del genere più rappresentato con quelli più votati del genere meno rappresentato arrivati oltre l'ottavo posto fino alla concorrenza di almeno un quarto dei componenti. In caso di parità di voto viene eletto il componente più giovane d'età. Con voto dell'Assemblea è possibile modificare il numero dei componenti del Coordinamento Zonale.

Approva o respinge a maggioranza gli ordini del giorno che vanno presentati con le firme di almeno il 5% dei presenti registrati.

L'Assemblea degli aderenti è altresì convocata per votazioni online dal Segretario Zonale ogni qualvolta il Comitato Zonale non riesce ad assumere una decisione con almeno tre quarti dei voti favorevoli. In questo caso l'Assemblea si esprime mediante votazione online e la decisione viene assunta a maggioranza dei votanti. Il Comitato può in ogni caso decidere di affidare qualsivoglia decisione di propria competenza al voto degli aderenti.

### **Articolo 12 - IL SEGRETARIO E IL COMITATO ZONALE**

Il Segretario Zonale dura in carica un anno e ha la rappresentanza politica del Movimento nel territorio. Viene eletto a voto segreto dall'Assemblea Zonale.

Convoca l'Assemblea Zonale annuale e quella per le votazioni online ogni qualvolta il Comitato Zonale non riesca ad assumere una decisione con almeno tre quarti dei voti favorevoli.

Nomina il Tesoriere Zonale. Convoca e presiede il Comitato Zonale.

Il Comitato Zonale dura in carica un anno.

E' formato da 8 componenti (salvo decisione diversa dell'Assemblea) più il Coordinatore che lo presiede.

Assume tutte le decisioni inerenti al Movimento nel territorio che non siano di competenza di altri organi.

Approva il Rendiconto del Movimento presentato dal Tesoriere Zonale.

Il Comitato Zonale assume tutte le sue decisioni con una maggioranza di tre quarti dei presenti.

Nel caso non si determini tale maggioranza, la decisione viene assunta dall'Assemblea Generale mediante votazione online.

Predisporre e approva, in collaborazione con i Segretari Comunali, le candidature e le liste elettorali per le elezioni dei Consorzi di Comuni (o province). Le candidature vengono selezionate dal Comitato, sulla base di valutazioni politiche e di merito, tra le proposte pervenute sul sito del Movimento da parte degli aderenti. Le candidature e le liste elettorali sono sottoposte al voto online dell'Assemblea Zonale e poi inviate al Coordinamento Nazionale per l'approvazione definitiva.

Alle riunioni del Comitato Zonale partecipa il Tesoriere Zonale senza diritto di voto.

### **Articolo 13 - L'ASSEMBLEA COMUNALE**

L'Assemblea Comunale è l'organo principale di rappresentanza del Movimento nel territorio del Comune interessato. E' costituita nei Comuni che abbiano un numero di aderenti superiore a 5.

Negli altri Comuni le decisioni sono assunte dal Comitato Zonale.

L'Assemblea Comunale è convocata con cadenza bimestrale in forma pubblica dal Segretario Comunale del Movimento.

E' composta da tutti gli aderenti al Movimento nel Comune e assume tutte le decisioni politiche inerenti il territorio interessato.

Ogni anno elegge a voto segreto il Segretario Comunale. E' eletto Segretario il candidato che

nella relativa votazione ottiene il maggior numero di voti.

L'Assemblea Comunale è altresì convocata online dal Segretario Comunale per ogni decisione rilevante da prendere nell'intervallo tra le Assemblee Comunali in forma pubblica. In questo caso l'Assemblea si esprime mediante votazione online e la decisione viene assunta a maggioranza dei votanti.

Nei Comuni con più di 25 aderenti, l'Assemblea può decidere di eleggere un Comitato Comunale (con gli stessi criteri, le stesse modalità e le stesse funzioni del Comitato Zonale).

Il Segretario Comunale o il Coordinamento Comunale (ove costituito) predispone le candidature e le liste elettorali per le elezioni comunali. Le candidature vengono selezionate dal Comitato, sulla base di valutazioni politiche e di merito, tra le proposte pervenute sul sito del Movimento da parte degli aderenti. Le candidature e le liste elettorali sono sottoposte al voto online dell'Assemblea Comunale e poi inviate al Coordinamento Nazionale per l'approvazione definitiva.

#### **Articolo 14 - ELETTI**

Gli eletti nelle liste del Movimento o in liste con le quali il Movimento ha stretto accordi politici devono iscriversi al gruppo indicato loro dall'organo corrispondente del Movimento.

Gli eletti in altre liste che aderiscono al Movimento devono anch'essi iscriversi al gruppo indicato loro dall'organo corrispondente del Movimento.

Gli eletti del Movimento devono uniformarsi alle scelte politiche dello stesso e sostenerle nelle istituzioni di appartenenza.

#### **Articolo 15 - Norme Transitorie**

Fino alla prima Assemblea Generale i diritti di aderente si acquisiscono al momento dell'adesione.

Fino alla prima *Assemblea Generale*, i poteri degli organi previsti dallo Statuto sono assunti dai firmatari dell'Atto Costitutivo e dai soci da essi cooptati, ferma restando la possibilità di delegare qualsivoglia decisione agli aderenti online.